

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1390

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TURINI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE,
FLORINO, MININNI-JANNUZZI, MULAS e SQUITIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1995

Riapertura dei termini per la iscrizione alle liste di mobilità
per alcune categorie di lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno della occupazione» aveva come fine quello di poter dare corso ad una serie di iniziative omogenee direttamente finalizzate al mantenimento dei posti di lavoro ed alla incentivazione di nuova occupazione.

L'articolo 4, comma 1, in particolare, contiene norme sulla possibilità di iscrizione, nelle liste di mobilità, dei lavoratori licenziati da imprese (anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro) che occupano fino a quindici dipendenti. Tale possibilità veniva riconosciuta per motivi oggettivi legati alla riduzione delle attività produttive, con scadenza al 31 dicembre 1994.

Lo stesso articolo prevedeva inoltre disposizioni volte ad agevolare l'assunzione di lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale.

La norma è rivolta a rendere più immediata la rioccupazione dei lavoratori eccedenti per i quali la legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedeva incentivi a vantaggio delle imprese che assumono soggetti in trattamento di mobilità (contributo pari alle mensilità di mobilità ancora spettanti al soggetto assunto).

Si tratta in sostanza di anticipare il momento della rioccupazione con riferimento alla fase di trattamento straordinario di in-

tegrazione salariale il quale precede l'intervento per mobilità.

Resta fermo che il beneficio è equiparato, ridotto di tre mesi, al trattamento di mobilità che sarebbe spettato al lavoratore.

In tale stato di cose la norma risulta «neutrale» sul piano economico, non avendo bisogno di alcuna copertura finanziaria.

Purtroppo con il 31 dicembre 1994 - termine troppo breve previsto dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 - sono venute a scadere norme che consentivano di rendere meno traumatica la espulsione dal ciclo produttivo dei lavoratori in esubero, favorendone il collocamento a condizioni agevolate presso altre imprese; considerato che sono tuttora in atto processi di aggiustamento degli organici alle ridotte necessità operative.

È quindi di estremo interesse - senza aggravii di costo per lo Stato - per numerose aziende di poter fare affidamento su una proroga per continuare ad avere gli effetti positivi di questa legge.

Con il presente disegno di legge, dato anche il perdurare di questa preoccupante recessione occupazionale, si provvede a prorogare fino al prossimo 31 dicembre 1995 le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236, del 1993, (articolo 4, comma 1).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

